



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 dicembre 2023
(OR. en)

16594/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0420(NLE)**

**TRANS 589
MAR 167
AVIATION 236
ESPACE 94
RELEX 1461
EU-GNSS 21
CSC 562**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 737 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 737 final.

All.: COM(2023) 737 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.11.2023
COM(2023) 737 final

2023/0420 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in seno al comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile ("accordo") in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile ("accordo") mira a sviluppare la navigazione satellitare e a fornire i servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile consentendole di beneficiare dei programmi europei di navigazione satellitare. L'accordo, entrato in vigore il 1° novembre 2018,

ha istituito il comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") responsabile della sua gestione e della sua corretta attuazione. A tal fine il comitato misto può adottare decisioni nei limiti previsti dall'accordo o formulare raccomandazioni su questioni per le quali non ha potere decisionale. Il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo prescrive che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno comprendente, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato. Il progetto di regolamento interno allegato è il risultato dei negoziati con l'ASECNA.

Alla luce dei suddetti negoziati, la Commissione europea invita il Consiglio ad adottare la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione in sede di comitato misto in relazione al regolamento interno di quest'ultimo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono*

*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, segnatamente dall'accordo di cooperazione con l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile.

L'atto che il comitato misto è chiamato a adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 29 dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA).

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano principalmente le reti transeuropee, in particolare quelle per la navigazione satellitare e, specificamente, l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, basato sulla tecnologia del sistema EGNOS, e l'uso in Africa del sistema nato dal programma Galileo.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 171, paragrafo 3, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 171, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 171, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile si applica dal 1° novembre 2018.
- (2) L'articolo 29 dell'accordo istituisce il "comitato GNSS UE/ASECNA" ("comitato misto") e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.
- (3) Nella riunione del [data da stabilire] il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno riguardante, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, la nomina del presidente, la definizione del mandato del presidente e i contatti tra le parti.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in seno al comitato misto, poiché l'accordo è vincolante per l'Unione.
- (5) Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, è necessario che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno che deve essere adottato dal comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di detto comitato si basa sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*